

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE

Dott. SIMONA MAGNANENSI

Dott. ALESSANDRO GNANI

Dott. LUCA ARIOLA

Dott. MARIGRAZIA PISAPIA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4594-2025 proposto da:

TAP

, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CICCIOLOA;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 42/2025 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 371/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

Oggetto

R.G.N.4594/2025

Cron.

Rep.

Ud 11/12/2025

CC

- È STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: TONI ANNA PAOLA

2025

5182

1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 il Tribunale di Rieti, sezione lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da APT

ai sensi dell'art. 445*bis*, sesto comma, c.p.c., a seguito di procedura di a.t.p. obbligatorio instaurata per ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie relative all'assegno ordinario di invalidità *ex art.* 1 della l. n. 222 del 1984, dichiarando irripetibili nei confronti della ricorrente le spese di lite e ponendo a carico dell'Inps le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.

2. Avverso detta sentenza APT ha proposto ricorso per cassazione.

L'Inps ha depositato controricorso, con il quale si è rimesso interamente alla decisione della Corte.

3. All'esito della camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380*bis*.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 445*bis* c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, recependo le conclusioni cui era giunto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di merito conseguente alla procedura di a.t.p. obbligatorio, ha integralmente respinto la domanda ritenendo insussistenti le condizioni sanitarie previste per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, senza tuttavia considerare che la perizia medico-legale espletata nel corso della procedura di a.t.p. aveva accertato che la ricorrente presentava una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazione confacenti alle sue attitudini a decorrere dal 18 gennaio 2024.

Nel motivo si deduce altresì che tale omissione integra gli estremi di un "caso di scuola" di omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., dal momento che l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, come accertato dal c.t.u. nominato nella fase prodromica, era stato chiesto in subordine nelle conclusioni del ricorso *ex art. 445bis*, sesto comma, c.p.c.

2. In via preliminare deve rilevarsi che, sebbene il motivo faccia riferimento al vizio di omessa motivazione *ex art. 360*, primo comma, n. 5), c.p.c., in esso è sostanzialmente dedotta la violazione consistente nell'omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata nelle conclusioni del ricorso del giudizio di merito successivo all'esperimento della procedura di a.t.p., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità a partire dal 18 gennaio 2024, ossia dalla data indicata dal consulente nominato nel corso della procedura prodromica.

Non osta all'ammissibilità della censura l'erronea enunciazione del motivo di ricorso. È vero che nel giudizio per cassazione il ricorso dev'essere articolato in specifici motivi immediatamente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione. Tuttavia, partire dal Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui, a tal fine, non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle menzionate ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 360 c.p.c. (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivo si faccia

inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v. anche Cass. n. 10862 del 2018).

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. Dalle conclusioni del ricorso *ex art. 445bis*, sesto comma, c.p.c. (debitamente trascritte nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza), risulta che parte ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità *ex lege* n. 222 del 1984 (da intendersi, più propriamente, quale domanda di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della citata prestazione) con decorrenza dalla data dell'istanza amministrativa (cioè dal 24 febbraio 2023) oppure, in subordine, dal 18 gennaio 2024, come riconosciuto dalla consulenza d'ufficio svolta nella fase di a.t.p.

3.2. Il Tribunale di Rieti ha deciso la controversia senza accedere alla richiesta della ricorrente di rinnovare la consulenza, ma si è avvalso della relazione di c.t.u. espletata nel corso della procedura preventiva ritenendo che le critiche a tale relazione contenute nel ricorso *ex art. 445bis*, sesto comma, c.p.c., costituissero un mero dissenso diagnostico, cioè una semplice divergenza valutativa delle infermità riscontrate. Dalla stessa sentenza in questa sede impugnata emerge, peraltro, che la consulenza espletata nel corso della procedura di a.t.p. aveva appurato la sussistenza del prescritto requisito sanitario a decorrere da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa (v. pag. 2: «Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la

sussistenza del requisito sanitario, pur individuandone la decorrenza non dalla data di presentazione della domanda amministrativa bensì dalla data delle operazioni peritali»).

È evidente, quindi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella quale è incorsa la sentenza impugnata, che ha rigettato *in toto* il ricorso senza tuttavia pronunciarsi su di un capo della domanda espressamente formulato dalla parte.

3.3. L'omissione in cui è incorso il Tribunale di Rieti ha determinato altresì la violazione dell'art. 445**bis**, sesto comma, c.p.c., perché la pronuncia ha riguardato esclusivamente gli specifici motivi di opposizione avverso la c.t.u. espletata in sede di a.t.p. e non tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Come questa Corte ha ripetutamente chiarito (v., tra le più recenti, Cass. n. 16184 del 2025, in motivazione), nel giudizio promosso a seguito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del c.t.u. designato nel corso della procedura di a.t.p. il giudice deve pronunciare sull'intera *res litigiosa* e non può limitare l'indagine ai motivi di opposizione (v. Cass. n. 3377 del 2019 e successive ordinanze conformi; tra le tante, cfr. Cass. n. 31010 del 2022 e Cass. n. 5100 del 2025).

Si è osservato, in proposito, che il ricorso in opposizione è definito dal sesto comma dell'art. 445**bis** c.p.c. come atto «introduttivo del giudizio», che è un giudizio di accertamento in materia d'invalidità, di cui la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Pertanto, una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la c.t.u., l'assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente

dell'accertamento tecnico preventivo. Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445bis, con la finalità deflattiva del contenzioso dichiaratamente posta dall'art. 38, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, a fondamento dell'introduzione dell'a.t.p. obbligatorio (cfr., in particolare, la già citata Cass. n. 3377 del 2019, in motivazione).

4. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale competente, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

5. A tutela dei diritti dell'interessato e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute del medesimo, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Rieti, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025

La Presidente

Gabriella Marchese